

Tribunale di Patti

Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART.700 CPC

**con istanza adozione provvedimento inaudita altera parte ed
istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

Per Stefania CONTI NIBALI

-ricorrente

contro

MI Ministero della Istruzione

con sede in Via Viale Trastevere n.76/A

di Roma

C.F. – P.I. 80185250588

-resistente

§ § §

La **Prof.ssa Stefania CONTI NIBALI**, nata a Messina il 04.06.1976, C.F. CNT SFN 76H44 F158C, residente in Via San Giorgio n.42 di Castell'Umberto (ME), elettivamente domiciliata in Via Sardegna n°1 – Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, in virtù di delega allegata in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla PEC *massimilianofabio@pec.giuffre.it*,

premesso

- 1) Che la ricorrente è in servizio presso la scuola statale secondaria di I grado cod. MEMM83801G - "KENNEDY" di CASTELL'UMBERTO (Me) nella c.d.c. AB25, come da decreto n. prot.12499 del 02.10.2020 pubblicato dalla scuola polo "Minutoli" di Messina, incaricata dall'A.T. di Messina per l'espletamento delle assegnazioni delle supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2020/21, fino al 30 giugno 2021 (allegato n.3);
- 2) che la deducente ha partecipato alla procedura di istituzione, per il biennio 2020/21-2021/22, delle **GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE**, di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge n.124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui all'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, con la presentazione della domanda telematica protocollo n.



m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1418763 del 30.07.2020 (allegato n.4);

3) Che la ricorrente ha conseguito la laurea in “*Lingue e letterature straniere moderne*” (vecchio ordinamento) il 23.03.2005 presso l’università degli studi di Messina con votazione 103/110, come autocertificato nella predetta domanda;

4) che, la deducente ha svolto l’attività di insegnamento in scuole pubbliche e private paritarie, come da certificato di servizio del “*Centro Studi Uni Scuole Srl*” – Liceo Linguistico Paritario EUR – DDA n°1141/XI del 17.12.2004 (allegato n.5) e da relativi contratti individuali di lavoro stipulati con il MIUR (allegato n.6), per i rispettivi periodi, anni di servizio, discipline d’insegnamento ed istituti scolastici pubblici e privati paritari:

a) “Centro Studi Uni Scuole Srl” – Liceo Linguistico Paritario EUR

- A.S. 2005/2006 dal 19.09.2005 al 30.06.2006 – Inglese A346;
- A.S. 2006/2007 dal 18.09.2006 al 30.06.2007 – Spagnolo A446;
- A.S. 2007/2008 dal 18.09.2007 al 30.06.2008 – Spagnolo A446;
- A.S. 2008/2009 dal 01.09.2008 al 30.06.2009 – Spagnolo A446;
- A.S. 2009/2010 dal 01.09.2008 al 30.06.2010 – Spagnolo A446;
- A.S. 2010/2011 dal 01.09.2010 al 30.06.2010 – Spagnolo A446;

b) Servizio in Scuola Statali

Spagnolo

- A.S. 2014/2015 dal 20.11.2014 al 12.06.2015 – Spagnolo A446;

Inglese

- A.S. 2015/2016 dal 14.12.2015 al 30.06.2016 – Inglese AB25 – I.C. Castell’Umberto;
- A.S. 2016/2017 dal 07.10.2016 al 30.06.2017 – Inglese AB25 – I.C. Castell’Umberto;
- A.S. 2018/2019 dal 23.10.2018 al 30.06.2019 – Inglese AB25 – I.C. Tortorici;
- A.S. 2019/2020 dall’8.10.2019 al 30.06.2020 – Inglese AB25 – I.C. di Castell’Umberto;

5) Che il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto dal Ministero in termini di punteggio per la progressione nelle graduatorie per l’ottenimento delle supplenze ed è stato attribuito all’istanza presentata dalla ricorrente;

6) Che da quanto sopra, risulta evidente che la ricorrente ha svolto l’attività d’insegnamento nelle c.d.c. **AB25** - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di **I grado (inglese)** e **AC24** - Lingue e culture straniere negli



istituti di istruzione di **II grado (spagnolo)**, ex A446 secondo le tabelle delle confluente alle nuove c.d.c. (allegato n.7) per un periodo superiore a 36 mesi;

7) in data 01.09.2020 la ricorrente è stata inserita nella seconda fascia delle G.P.S. (*graduatoria provinciale per le supplenze*) della provincia di Messina nelle seguenti classi di concorso delle scuole secondarie di I e di II grado, nelle quali ha ottenuto il posizionamento ed il punteggio sotto indicato (allegato n.8):

posizione	ufficio	cognome	nome	data di nascita	provincia di nascita	classe di concorso	grado di istruzione	lingua italiana/slovena	fascia	inclusione con riserva	punteggio titolo accesso	punteggio ulteriori titoli valutabili	punteggio titoli artistici	punteggio titoli di servizio	punteggio totale	diritto riserva posti
29	ME	CONTI NIBALI	STEFANIA	04/06/1976	ME	AB24	SS	I	2		25,50	0,00	0,00	72,00	97,50	
10	ME	CONTI NIBALI	STEFANIA	04/06/1976	ME	AB25	MM	I	2		25,50	0,00	0,00	90,00	115,50	
3	ME	CONTI NIBALI	STEFANIA	04/06/1976	ME	AC24	SS	I	2		25,50	0,00	0,00	102,00	127,50	
14	ME	CONTI NIBALI	STEFANIA	04/06/1976	ME	AC25	MM	I	2		25,50	0,00	0,00	66,00	91,50	

8) che, il MIUR in data 16.09.2020 ha pubblicato nuove G.P.S. della provincia di Messina (allegato n.9) rettificative delle precedenti nelle quali la posizione della ricorrente risulta variata nella seconda fascia delle c.d.c. AB25 e AB24, mentre non ha subito alcuna variazione nella seconda fascia delle c.d.c. AC25 e AC24, fermo restando il punteggio attribuito per ogni delle graduatorie in questione, al quale non è stata apportata alcuna modifica, come di seguito specificato:

UFFICIO PROVINCIALE	CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORIA	COGNOME	NOME	POSIZIONE GRADUATORIA	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	SERVIZIO SENZA DEMERITO
ME	AB24	I	2	SS	CONTI NIBALI	STEFANIA	28		25,50	0	0	72	97,50	
ME	AB25	I	2	MM	CONTI NIBALI	STEFANIA	9		25,50	0	0	90	115,50	
ME	AC24	I	2	SS	CONTI NIBALI	STEFANIA	3		25,50	0	0	102	127,50	
ME	AC25	I	2	MM	CONTI NIBALI	STEFANIA	14		25,50	0	0	66	91,50	

9) che in data 19.09.2020, il Ministero ha apportato un'ulteriore rettifica nella graduatoria provinciale per la c. d. c. AB24 nella quale la ricorrente risulta inserita con la preferenza n.18) per il figlio, la cui esistenza era stata dichiarata nella domanda, che attribuisce una precedenza in caso di parità di punteggio (allegato n.10):



UFFICIO PROVINCIALE	GRADUATORIA DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE	CODICE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORIA	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	POSIZIONE GRADUATORIA	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	PREFERENZE	NUMERO DEI RGLI	SERVIZIO SENZA DEMERITO	RISERVE
ME	AB24	I		2	SS	CNTSFN76 H44F158C	CONTI NIBALI	STEFANIA	04/06/1976	ME	28		25,50	0	0	72	97,50	18;	1		

- 10) che, quindi, la deducente è stata iscritta nella c.d. “*graduatoria di seconda fascia*” per le c.d.c. AB24 - AB25 - AC24 e AC25 che prevede la chiamata dei docenti solo all’esito dell’esaurimento delle chiamate dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nella prima fascia delle G.P.S. della provincia di Messina e solo sui posti residui;
- 11) che, alla ricorrente è stata preclusa la possibilità di essere inserita ed iscritta nella c.d. prima fascia delle predette graduatorie, sebbene la stessa abbia insegnato per oltre tre anni nella c.d.c. AB25 (Inglese) e AC24 (spagnolo) ed abbia diritto all’inserimento nella c.d. prima fascia in quanto in possesso dei relativi presupposti e requisiti, come di seguito chiarito;
- 12) che, con reclamo del 06.09.2020, rimasto privo di riscontro, l’odierna ricorrente ha richiesto al M.I. l’inserimento nella **prima fascia delle G.P.S.** in questione ed altro;
- 13) che il mancato inserimento nella “fascia” delle G.P.S. effettivamente spettante provoca pregiudizio e danno alla ricorrente non solo nel corrente anno scolastico ma anche per il prossimo, in quanto le graduatorie nelle quali la deducente è inserita sono valide per il biennio 2020/21 e 2021/22;
- 14) che la ricorrente, nella medesima domanda ha richiesto l’inserimento nelle specifiche c.d.c. delle graduatorie d’istituto delle 20 istituzioni scolastiche ivi indicate, nella quali è stata inserita in terza fascia, riservata ai docenti non abilitati;
- 15) che la deducente, nel corrente anno scolastico, ha ottenuto una supplenza in una C.O.E. – cattedra oraria esterna fino alla data del 30 giugno 2021, mentre ha diritto all’assunzione a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico 2020/21, ovvero fino al 31.08.2020, con la conseguente contribuzione economica e previdenziale ed ha, altresì, diritto ad essere collocata nella c.d. prima fascia delle G.P.S. della provincia di Messina per il biennio 2020/21 – 2021/22 e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto valide per il medesimo biennio per i seguenti motivi di diritto.

FUMUS BONI IURIS

A. Sul diritto della ricorrente a vedere riconosciuta la valenza abilitante dell’insegnamento AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I grado (inglese) e AC24 - Lingue e culture



straniere negli istituti di istruzione di II grado (spagnolo) per il titolo accademico conseguito e per il servizio d'insegnamento specifico prestato nella scuola statale nella c.d.c. AB25 (inglese nella scuola secondaria di I grado) e nella scuola privata paritaria nella c.d.c. AC24 (spagnolo nella scuola secondaria di II grado) per oltre 36 mesi, al fine di ottenere l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto con la conseguente disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.

- Sull'O.M. n.60/2020.

L'istituzione delle nuove graduatorie provinciali e d'istituto, di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. n°124/1999, che disciplina anche le supplenze per il personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22, è disciplinata dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, che, all'articolo 3, comma 6 lett. a) prevede l'istituzione di “*due fasce*”.

Nella **prima fascia** sono inseriti gli aspiranti alle supplenze in possesso di abilitazione per le graduatorie dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e II grado, personale educativo e docenti con specializzazione per le graduatorie di sostegno.

Nella **seconda fascia** sono inseriti gli aspiranti alle supplenze non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

In sintesi, secondo l'ordinanza ministeriale in questione:

- in prima fascia sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso per la quale si richiede l'inserimento nella G.P.S.;

- in seconda fascia sono inseriti **i docenti in possesso di laurea e di 24 C.F.U.** (crediti formativi universitari) in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, insieme a **coloro che hanno abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado**, come previsto dal D.M. 59/2017, ed a **tutti coloro che erano precedentemente inseriti nella terza fascia d'istituto per il triennio 2017-2020 per la specifica classe di concorso, pur in assenza dei 24 C.F.U.**

La “seconda fascia” delle G.P.S., quindi, è costituita da **aspiranti alle supplenze “non abilitati”** nelle classi di concorso per le quali si chiede l'inserimento in G.P.S.

Sul punto si contesta che l'O.M. n. 60/2020 (allegato n.8) non consente ai docenti laureati con “anzianità di servizio”, ovvero che abbiano svolto almeno 36 mesi d'insegnamento nella classe di concorso nella



quale richiedono di essere inseriti nelle G.P.S., di potere vantare un titolo abilitante che ne possa legittimare l'inserimento nella cosiddetta "prima fascia", ed obbliga tali soggetti ad essere collocati nella seconda fascia, insieme agli aspiranti alle supplenze che non hanno mai insegnato, anch'essi e privi di specifica abilitazione.

Sostanzialmente il Ministero nella seconda fascia delle G.P.S. equipara gli aspirati alla supplenza con esperienza professionale maturata negli anni a coloro che per la prima volta si affacciano al mondo dell'insegnamento, concedendo ai primi solamente un riconoscimento in termini di maggiore punteggio per il servizio reso.

La docente, che vanta 11 anni di insegnamento, si ritrova inserita nelle G.P.S. delle varie classi di concorso nella seconda fascia e concorre all'ottenimento delle supplenze con i docenti senza esperienza professionale.

La disparità risulta evidente se si confrontano i punteggi delle G.P.S. della prima fascia nelle varie classi di concorso, che risultano essere in buona parte inferiori rispetto al punteggio maturato dalla ricorrente nelle c. d. c. AB24 – AB25 – AC24 e AC25.

L'Ordinanza in questione prevede, quindi, che le nomine provinciali dei supplenti per il biennio 2020/21 e 2021/22 avvengano seguendo l'ordine delle graduatorie, con precedenza per i docenti inseriti nelle G.A.E. – graduatorie ad esaurimento, ancora non immessi in ruolo, rispetto agli aspiranti alle supplenze inseriti nelle G.P.S., le cui nomine avvengono con il soddisfacimento prioritario di coloro che sono collocati in "prima fascia" rispetto a quelli inseriti nella "seconda fascia", indipendentemente dal punteggio posseduto.

Ciò ha la diretta conseguenza che tutte le supplenze annuali vengono assegnate ai docenti di "prima fascia", sui posti residui dall'ottenimento prioritario degli aspiranti inseriti nelle G.A.E., e solo in casi eccezionali a docenti della "seconda fascia", con il diretto pregiudizio alle possibilità lavorative, economiche e di carriera (anche per il punteggio).

Sulla base di quanto illegittimamente disposto dall'O.M. 60/2020, la ricorrente ha dovuto chiedere di essere inserita nella c.d. seconda fascia delle G.P.S. e ha dovuto accettare un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020, quindi di durata inferiore rispetto all'intero anno scolastico.

La deducente, di contro, ha diritto ad essere inserita nella cosiddetta "prima fascia" quale docente abilitata all'insegnamento, in quanto è in possesso di specifico titolo di laurea in **Lingue e letterature Straniere Moderne**, conseguito secondo il vecchio ordinamento presso l'Università degli Studi di Messina in data 23.03.2005, che è titolo di accesso alle specifiche classi di



concorso in base alla normativa vigente, e perché ha precedentemente svolto, per un periodo superiore a 36 mesi, il servizio d'insegnamento alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione (allora MIUR) nella c.d.c. AB25 – inglese nella scuola secondaria di I grado e nella c.d.c. AC24 - spagnolo nella scuola secondaria di II grado, per i rispettivi periodi indicati in premessa.

- ***Sulla laurea “vecchio ordinamento” e sui 24 CFU.***

Sul possesso dei 24 C.F.U. si precisa che la laurea di vecchio ordinamento poteva essere conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni, a seconda della disciplina studiata.

Gli ordinamenti universitari delle lauree “vecchio ordinamento” prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità (da 19 a 58) che era l'unità di misura degli esami, sostituita successivamente il C.F.U. - credito formativo universitario.

Il titolo di laurea conseguito dalla ricorrente nell'a.a. 2004/05, prima della riforma universitaria, pertanto, non necessita dell'acquisizione di crediti formativi universitari, essendo questi implicitamente conseguiti con il superamento degli esami annuali del piano di studi al tempo previsto.

Al riguardo si precisa che nella tabella del Ministero relativa ai “REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI” del D.P.R. 19/2016 (allegato n.10), la laurea in “Lingue e letterature straniere moderne” è considerata titolo di ammissione al concorso (come l'abilitazione all'insegnamento) nelle specifiche classi di concorso ivi richiamate e che la ricorrente, essendo inserita nelle graduatorie d'istituto dei precedenti anni scolastici con la medesima laurea “vecchio ordinamento”, ovvero prima della variazione di tali graduatorie in G.P.S. - graduatorie provinciali per le supplenze, come si evince dai contratti a tempo determinato prodotti in atti, non è stata obbligata dal Ministero all'acquisizione dei 24 C.F.U. per l'inserimento nelle attuali G.P.S., in quanto implicitamente considerati posseduti.

In sintesi, **anche secondo il Ministero il diploma di laurea in “Lingue e letterature Straniere Moderne”, conseguito in regime di “vecchio ordinamento”, non necessita di alcuna integrazione in termini di crediti formativi universitari**, con il conseguente avvenuto inserimento della ricorrente nelle relative G.P.S. nel biennio 2020/21 e 2021/22, senza integrazioni.

Il Ministero, quindi, in maniera ingiusta e discriminatoria, ha equiparato i docenti che come la ricorrente sono in possesso di specifico titolo di studio, equiparabile ad abilitazione, e che hanno svolto almeno 36 mesi di



insegnamento nella specifica classe di concorso agli aspiranti alle supplenze che non hanno mai svolto l'attività d'insegnante.

Entrambe le suddette categorie di docenti sono stati collocati nella "seconda fascia" delle graduatorie provinciali per l'ottenimento delle supplenze, con grave pregiudizio e danno derivante dalle scarse possibilità di ottenere un incarico d'insegnamento annuale, che in tale "fascia" viene assegnato sui pochi posti residui al termine delle procedure di assegnazione delle sedi ai docenti inseriti in G.A.E. e nella "prima fascia" di dette graduatorie provinciali.

- Sul diritto all'inserimento in "prima fascia" delle G.P.S.

Nel caso in questione il Ministero ha violato il diritto della ricorrente di avere l'accesso alla "prima fascia" delle G.P.S. nelle quali ha richiesto l'inserimento, che avrebbe dovuto essere soddisfatto nel rispetto dell'articolo 5 del D.lgs 59/2017, sulla base della Legge delega (art.1, comma 110 della L. 107/2015) e in osservanza della più recente normativa europea, in quanto il servizio prestato unitamente agli altri requisiti di cui è in possesso la docente avrebbe dovuto consentire l'inserimento nella c.d. prima fascia, cosa che il Ministero non ha inteso fare bonariamente nemmeno dopo il reclamo del 06.09.2020.

La legge 107/2015 (Buona Scuola) ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*

Il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017 ha introdotto la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181 della Legge 107/2015.

Il predetto Decreto del 2017, nonostante la L. n.107/2015 continuasse a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ha previsto una nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo, infatti tra i titoli richiesti scompare il possesso dell'abilitazione, che viene sostituita dal requisito dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D. Lgs 59/2017).

Nel caso in questione tali crediti sono implicitamente posseduti nella laurea conseguita dalla docente nell'a.a. 2004/05, secondo il



“vecchio ordinamento” universitario, la cui “unità di misura” era collegata al conseguimento annuale delle materie oggetto di studio e non al credito formativo associato ad ognuna di esse, che è stato introdotto dopo la riforma del sistema universitario.

Il legislatore ha, quindi, sostituito il possesso dell’abilitazione all’insegnamento con il possesso di specifica laurea e con il conseguimento dei 24 C.F.U., ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs 59/2017 secondo il quale: *“Costituisce titolo d’accesso al concorso, relativamente ai posti di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo, comunque, il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”*.

Nell’alveo dell’art. 1 comma 110 legge 107/2015, il legislatore ha inteso ridefinire l’abilitazione all’insegnamento con gli artt. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 nei quali ha espressamente richiesto, quale requisito per l’accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU.

Di tale avviso è anche il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU ed il Tribunale di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19) secondo la quale *“in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione”*.

La giurisprudenza, inoltre, è conforme nel ritenere la sussistenza di tale diritto e sul punto si richiamano i seguenti precedenti: *“Ordinanza del Tribunale di Siena del 27 Giugno 2020, ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 22 Luglio 2020, Ordinanze del Tribunale di Busto Arsizio del 17 Luglio 2020; e ancora, tra gli altri: Ordinanze del Tribunale di Busto Arsizio n.2726/2020 del 20 Luglio 2020, e 34/2020 del 9 Gennaio 2020, ordinanza del Tribunale di*



Siena n. 3009/2019 del 18.11.2019, Ordinanza del Tribunale di Palermo n. 42773/2019 del 8 Novembre 2019, Ordinanze del Tribunale di Termini Imerese n. 10223/2020 del 22 Luglio 2020 e n. 18512/2019 del 4-5 Novembre 2019, Ordinanza Tribunale di Monza n.5242/2019 del 5 Novembre 2019 (vedi anche ord. Trib. di Parma del 19 Novembre 2019, anch'essa depositata in atti)".

Tali decisioni di recente sono state condivise anche dall'adito Tribunale di Patti – G.d.L., con provvedimento del 31.08.2020 reso nel procedimento n. 2502/2020 R.G., che si allega e richiama.

A quanto sopra si aggiunge il comportamento discriminatorio del Ministero che non ha tenuto altresì conto dell'esperienza maturata dalla docente negli oltre 36 mesi di servizio d'insegnamento prestato, che congiuntamente al possesso della laurea "vecchio ordinamento", avrebbe dovuto determinare il corretto inserimento nella prima fascia delle G.P.S., anziché nella seconda fascia.

E' chiara la disparità di trattamento subita dalla ricorrente, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, ed in violazione anche della normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare, nonché il conseguente diritto all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S., al pari dei docenti abilitati.

- Sulla normativa comunitaria e sul diritto della ricorrente ad essere ritenuta docente in possesso di abilitazione per l'attività professionale d'insegnamento svolta da circa 10 anni.

Ai sensi delle **Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE**, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di **specifiche qualifiche** che possono consistere in un **titolo di formazione oppure in una determinata esperienza lavorativa.**

Secondo le norme comunitarie, quindi, non è necessario possedere entrambe le qualifiche per l'accesso ad un'attività professionale regolamentata, ma basta possederne solo una delle due sopra richiamate.

Le predette direttive comunitarie sono state recepite ed attuate in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

In ambito nazionale, la professione d'insegnante è regolamentata da apposita normativa, in base alla quale è necessario il possesso di idonea "qualifica professionale" per l'esercizio della professione, che è corrispondente al "titolo di formazione" previsto dalle Direttive Comunitarie per l'accesso alla professione.

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità", citati dalla normativa nazionale, non sono presenti nelle citate Direttive e nei relativi Decreti attuativi, con la conseguenza che tale terminologia deve ritenersi sostituita dalla più generale definizione di "qualifica



professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea, che, come sopra chiarito, può consistere in un “titolo di formazione” oppure in una determinata “esperienza lavorativa”.

Le varie procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano negli anni (concorsi ordinari o straordinari, SISSIS, TFA, PAS) non rientrano, infatti, nella definizione di “qualifica professionale” di cui alla citata Direttiva 2005/36/CE, in quanto costituiscono una procedura amministrativa volta a contingentare l'accesso alla professione d'insegnante, che, anche per tale ragione, viene svolta ogni anno da moltissimi soggetti assunti con contratto a tempo determinato non obbligatoriamente in possesso di specifica abilitazione.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alla prima fascia delle G.P.S., in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

Nel caso in questione, al fine di valutare il **possesso della specifica qualifica per l'accesso alla professione d'insegnante, secondo il dettato comunitario recepito in ambito nazionale, si evidenzia che la ricorrente è in possesso di titolo di formazione (laurea “vecchio ordinamento”) e di 11 anni di esperienza lavorativa, come chiarito in premessa e dalla documentazione in atti.**

Il possesso dei 24 Crediti Formativi Professionali, inoltre, costituisce un titolo di formazione che la normativa italiana ha individuato quale requisito soggettivo per la partecipazione alla procedura concorsuale del 2018 e che, secondo il dettato comunitario, può ritenersi “titolo di formazione” introdotto a seguito di riforma del sistema universitario e che non riguarda la ricorrente che si è laureata nell'anno 2005, secondo quanto disposto dal precedente sistema universitario e che è già in possesso di idoneo “titolo di formazione”.

La ricorrente, quindi, possiede entrambe le qualifiche (formative e in termini di esperienza di lavoro), previste dalla normativa comunitaria e recepite in Italia, al fine di essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. per il biennio 2020/21 – 2021/22, in luogo della collocazione nella seconda fascia di tali graduatorie nelle quali, sono inseriti anche aspiranti alle supplenze senza alcuna esperienza professionale d'insegnamento.

- ***Sul diritto della ricorrente all'inserimento nella “seconda fascia” delle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/21 – 2021/22.***



Le considerazioni che precedono riguardano anche il diritto della ricorrente all'inserimento nella "seconda fascia" delle graduatorie d'Istituto per il biennio in questione.

La predetta O.M. 60/2020, oltre ad avere istituito le G.P.S. – graduatorie provinciali per le supplenze, le cui procedure sono gestite dagli Ambiti Territoriali del M.I. e per loro delega dalle scuole polo, ha rimodulato l'inserimento dei soggetti aspiranti alle supplenze nelle fasce delle graduatorie d'istituto.

L'aspirante a supplenza, infatti, può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto contestualmente alla domanda di inclusione nelle G.P.S., nella quale può indicare fino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso o posto di sostegno per cui ha titolo.

Le supplenze vengono assegnate al termine delle operazioni provinciali di conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e le procedure in questione sono di competenza dei Dirigenti Scolastici degli Istituti, che individuano gli aspiranti alle supplenze in base alle tre fasce di inserimento che sono così suddivise:

- **prima fascia:** docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- **seconda fascia:** docenti della prima fascia delle graduatorie provinciali;
- **terza fascia:** docenti della seconda fascia delle graduatorie provinciali.

In tali graduatorie i docenti, quindi, a differenza della G.P.S. che prevedono solo 2 fasce, sono suddivisi in 3 fasce, strettamente connesse al posizionamento degli aspiranti nelle G.P.S.

Dalla seguente immagine è possibile, con immediatezza, riscontrare il collegamento tra il posizionamento degli aspiranti alle supplenze nelle due graduatorie, provinciali e d'istituto, che dipende dal possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

GRADUATORIE PROVINCIALI GPS V SUPPLENZE ANNUALI 31 Agosto 30 Giugno	GRADUATORIE D'ISTITUTO SCELTA 20 SCUOLE V SUPPLENZE BREVI
1^a FASCIA: ABILITATI 2^a FASCIA: NON ABILITATI	1^a FASCIA: ABILITATI INSERITI IN GAE 2^a FASCIA: ABILITATI NON INSERITI IN GAE 3^a FASCIA: NON ABILITATI

Nel caso in questione è di tutta evidenza che l'errato inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle G.P.S. comporta l'altrettanto errato inserimento della



docente nella terza fascia delle graduatorie d'istituto, che è riservata ai docenti non abilitati, che deve essere rettificato per i motivi di diritto già svolti nel presente atto,

§ § §

B. Sulla competenza e giurisdizione del Tribunale di Patti.

La ricorrente, attualmente è in servizio con contratto a tempo determinato presso la scuola statale secondaria di I grado cod. MEMM83801G - "KENNEDY" di CASTELL'UMBERTO (Me) nella c.d.c. AB25, come da decreto n. prot.12499 del 02.10.2020 pubblicato dalla scuola polo "Minutoli" di Messina (allegato n.3).

La competenza territoriale, pertanto, appartiene al Tribunale di Patti quale giudice del luogo di lavoro.

Anche la giurisdizione appartiene al medesimo Tribunale e non del Giudice amministrativo in quanto non si impugna il provvedimento di ordine generale, ma si chiede la disapplicazione dello stesso ed il riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita nella c.d. prima fascia.

Anche su tale aspetto, al fine di sintetizzare le relative ragioni di diritto si richiama e trascrive la decisione del 31.08.2020 di questo On.le Giudice del Lavoro resa nel procedimento n. 2502/2020 R.G.: "ciò in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 25840/2016: *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dall'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".* (Vedi ex aliis Cassazione Sezioni Unite 25840/2016 sopra citata, in senso conforme, tra le altre Cass. n. 25972/2016 e Cassazione n. 21186/2017). Nella specie, la



domanda del ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa l'equipollenza del titolo vantato all'abilitazione, facendo valere un vero e proprio diritto soggettivo, quindi la giurisdizione deve ritenersi radicata presso questo giudice. In particolare il ricorrente ha dedotto di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge, ossia quella che prevede l'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili per la collocazione in seconda fascia, ai sensi del D.M. n. 374 del 2017, del quale si è invocata, quindi, la disapplicazione”.

§ § §

C. Sul diritto della ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e di ottenere la supplenza annuale fino al termine dell'a.s. 2020/21 ovvero fino al 31 agosto 2021.

La ricorrente è stata destinataria di una supplenza fino al termine dell'attività didattica, ovvero fino alla data del 30 giugno 2021, a seguito di espletamento delle procedure di assunzione con contratto a tempo determinato da G.P.S. della provincia di Messina.

La docente è stata assunta con decreto della scuola polo “Minutoli” di Messina prot. n.12499 del 2 ottobre 2020, nella C.O.E. della c. d. c. AB25 – inglese nella scuola secondaria di I grado, presso la scuola cod. MEMM83801G “KENNEDY” di CASTELL'UMBERTO, con completamento orario presso la scuola cod. MEMM826019 “VERGA” di ACQUEDOLCI.

Dall'analisi del medesimo decreto di evince che se la ricorrente fosse stata inserita nella prima fascia delle G.P.S. avrebbe ottenuto una supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31.08.2020, nella c.d.c. AB25, con priorità rispetto ad altri docenti in prima fascia che hanno punteggio inferiore, presso l'I.C. di BROLO, indicato in domanda.

D. Sulla esistenza del c.d. “*periculum in mora*”.

Parimenti sussistenti sono i requisiti relativi al c.d. “*periculum in mora*”, atteso che i pregiudizi e danni che la deducente subirebbe sono gravissimi, ingenti e non altrimenti ristorabili.

Nel caso che ci occupa, infatti, l'esclusione della deducente dalla c.d. prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e dalla seconda fascia di quelle d'istituto, di cui alla procedura regolata con l'O.M. 60/2020, rappresenta per la ricorrente una vera e propria compromissione del diritto al lavoro, alla retribuzione economica ed alle possibilità di autosostentamento proprio e della propria famiglia per il prossimo anno scolastico 2021/22.



I tempi di un giudizio ordinario non sono compatibili con la “rettifica” delle procedure di conferimento delle supplenze dell’anno scolastico in questione e con la definizione delle prossime procedure di assegnazione di supplenze, che si svolgeranno nei prossimi mesi dell’anno scolastico in corso, alle quali concorrerà la docente tra circa nove mesi e che vedrà uno scenario probabilmente diverso rispetto a quello attuale, che ha consentito alla deducnte di ottenere una supplenza annuale, anche se in seconda fascia, a causa dell’improvvisa necessità di docenti dovuta all’emergenza sanitaria da coronavirus e al raddoppio delle classi per la riduzione del numero di alunni in ognuna.

Ne è prova il fatto che negli ultimi 11 anni la docente ha ottenuto solo supplenze saltuarie e non annuali, cosa avvenuta quest’anno in via del tutto eccezionale.

Con il perdurare di tale illegittima situazione e la prevedibile cessazione dell’emergenza sanitaria, la ricorrente, posizionata nella seconda ed ultima fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle graduatorie d’istituto anche per il prossimo anno scolastico, otterrà solo supplenze saltuarie e non annuali.

Inoltre, il pregiudizio subito dalla istante non ha natura “*meramente patrimoniale*”, ma comporta una evidente lesione di una posizione giuridica soggettiva che non è risarcibile per equivalente che riguarda la professionalità acquisita e da acquisire.

L’esclusione della docente dalla prima fascia delle graduatorie provinciali, valide per il biennio 2020-2022, in atto ha privato la deducnte di un contratto fino al termine dell’anno scolastico (31.08.2021), e priva la deducnte della certezza di ottenere supplenze e, quindi, contratti di lavoro di durata annuale, per il prossimo anno scolastico, costringendola solo a possibili e non certe supplenze brevi e temporanee (di pochi giorni o settimane) in diverse sedi scolastiche, senza la certezza del completamento dell’anno scolastico, ovvero dei 180 giorni previsti per il conseguimento del periodo minimo d’insegnamento validato per l’inserimento del punteggio e la progressione nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Oltre quanto sopra, vista la scadenza dell’attuale contratto al 30 giugno 2021 e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, la probabilità che la docente venga assunta nel corrente anno scolastico per il completamento dell’attività di servizio fino al 31 agosto 2021 è pressoché nulla, in quanto in caso di esigenze “temporanee” legate allo svolgimento delle attività scolastiche nei mesi in questione (per recupero didattico o per attività funzionali all’insegnamento), le scuole difficilmente attingeranno dall’ultima fascia delle graduatorie d’istituto, con la conseguenza che la docente.



Ciò comporterà disagi e pregiudizi alle capacità professionali, formative ed economiche della ricorrente, in quanto la stessa non insegnerà con continuità nel biennio in questione (e sarà costretta a cambi di istituto nel prossimo anno scolastico), non riceverà con certezza il relativo punteggio e non avrà gli strumenti economici per potersi autosostenere e per fare fronte alle spese della famiglia.

Quanto sopra ha evidenti ripercussioni nella prospettiva di sviluppo futuro dell'attività lavorativa d'insegnante, che la docente svolge da anni, in scuole pubbliche e private, come meglio chiarito in premessa, che è messa a rischio dalle illegittime disposizioni dell'O.M. 60/2000.

Nello specifico il posizionamento della docente in coda (in ultima fascia) alle G.P.S. e nelle graduatorie d'istituto, nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, comporta una notevole riduzione nel biennio della possibilità di soddisfacimento dell'istanza della ricorrente che può essere soddisfatta solo sui posti che dovessero residuare dopo l'ottenimento delle supplenze annuali da parte dei docenti inseriti nelle G.A.E. e di coloro che sono collocati nella prima fascia delle G.P.S., senza alcuna certezza per gli aspiranti in seconda fascia alle supplenze di ottenere un incarico annuale, ed in coda rispetto alle prime due fasce delle graduatorie d'istituto.

I tempi di svolgimento delle procedure di assegnazione delle supplenze e di rettifica delle stesse, al fine del completamento dell'anno scolastico, si ripete, non sono compatibili con un procedimento giudiziario ordinario che non potrebbe concludersi in tempo utile per la salvaguardia dei diritti della ricorrente, in considerazione del fatto che l'inserimento della docente nelle graduatorie oggetto del presente giudizio è biennale e che, anche per le procedure del prossimo anno scolastico, che si terranno negli ultimi mesi del corrente anno scolastico, la deducente è illegittimamente inserita nelle ultime fasce delle graduatorie in questione, con i pregiudizi sopra meglio specificati.

Questo stesso Tribunale con il provvedimento cautelare del 31.08.2020, già richiamato, ha testualmente scritto sul punto: *“nel caso di specie sussistono i due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ossia la probabile esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente, nonché la presenza del pericolo di un danno imminente e irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del giudizio di merito. Quanto al fumus si condividono in modo integrale le considerazioni espresse in fattispecie speculari a quella per cui è causa con i seguenti provvedimenti prodotti da parte ricorrente e presenti in atti: Ordinanza del Tribunale di Siena del 27 Giugno 2020, ordinanza del Tribunale*



di Termini Imerese del 22 Luglio 2020, Ordinanze del Tribunale di Busto Arsizio del 17 Luglio 2020; e ancora, tra gli altri: Ordinanze del Tribunale di Busto Arsizio n.2726/2020 del 20 Luglio 2020, e 34/2020 del 9 Gennaio 2020, ordinanza del Tribunale di Siena n. 3009/2019 del 18.11.2019, Ordinanza del Tribunale di Palermo n. 42773/2019 del 8 Novembre 2019, Ordinanze del Tribunale di Termini Imerese n. 10223/2020 del 22 Luglio 2020 e n. 18512/2019 del 4-5 Novembre 2019, Ordinanza Tribunale di Monza n.5242/2019 del 5 Novembre 2019 (vedi anche ord. Trib. di Parma del 19 Novembre 2019, anch'essa depositata in atti)". Le suddette osservazioni, inerenti tra le altre questioni, l'applicazione della normativa di settore (in particolare l'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 e l'articolo 5 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, devono intendersi integralmente richiamate nel presente provvedimento; quindi di ritiene esistente il *fumus boni iuris* sulla base dei citati precedenti giurisprudenziali, sia per quanto riguarda l'iscrizione del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciale (Messina), sia per quanto riguarda l'iscrizione dello stesso nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Ciò in presenza di documentazione riportante il titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari. L'istante risulta in possesso del seguente titolo accademico, valido per l'accesso all'insegnamento:

-diploma di Perito tecnico industriale specializzazione di elettronica industriale, conseguito presso l'Itis E. Torricelli con sede a Sant'Agata di Militello in data 11.07.1988, valevole per l'insegnamento sulla classe di concorso B15,Bo3, unitamente all'acquisizione dei 24 crediti formativi universitari (d'ora innanzi Cfu) in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, previsti, dall'art. 5 D.lgs. 59/2017 (attuativo della L. N. 107/15), quale titolo di ammissione ai concorsi, conseguiti in data 10.01.2020 presso l'Università Telematica Pegaso.

Vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi contrastanti con le osservazioni sopra richiamate (in primo luogo il D.M. 374/2017 e gli atti conseguenti allo stesso).

3. Sul periculum in mora.

In merito al requisito del *periculum* va rilevato che lo stesso non può ritenersi in *re ipsa*, né può essere riscontrato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma viene in rilievo allorquando la lesione temuta, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale, connesso al diritto da difendere, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente il



requisito del periculum, in quanto l'esclusione dalla seconda fascia della graduatoria di istituto e dalla prima fascia delle graduatorie provinciali priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di lunga durata per l'anno scolastico 2020-2021; quindi il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. si rileva necessario in considerazione del fatto che nelle more dei giudizi di merito si vanificherebbe la possibilità dell'inserimento utile del ricorrente nelle graduatorie indicate dallo stesso, con conseguente pregiudizio per la professionalità indicate dallo stesso, con conseguente pregiudizio per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente”.

Ad ulteriore dimostrazione della urgenza della situazione si depositano e richiamano il **decreto prot. 14616 dell'8.09.2020 dell'USR Sicilia – A.T. di Messina** (allegato n.13) che su ricorso e sul richiamato provvedimento urgente e cautelare del Tribunale di Patti ha disposto l'inserimento in prima fascia del ricorrente, dalla quale era stato illegittimamente escluso al pari della deducente.

Un provvedimento intempestivo, infatti, pregiudicherebbe la concreta possibilità della ricorrente di vedere riconosciuto il proprio diritto all'insegnamento in quanto la docente non potrebbe ottenere il diritto al completamento del corrente anno scolastico di servizio, fino al termine dello stesso, e tra qualche mese, visto l'illegittimo permanere nelle ultime fasce delle G.P.S. e delle graduatorie d'istituto, sarebbe costretta a subire nuovamente un'errata valutazione della domanda e l'attribuzione delle supplenze per il prossimo anno scolastico in coda rispetto agli aspiranti alle supplenze collocati in fasce precedenti, con il probabile assorbimento dei “*posti utili*” e con il conseguente perdurare della situazione di illegittima precarietà.

Sussiste, quindi, anche il requisito del c.d. “*periculum in mora*”.

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la docente Stefania CONTI NIBALI, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, *contrariis reiectis*, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, previa anche l'emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:



1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a vedere riconosciuta la valenza abilitante dell'insegnamento nelle classi di concorso AB25 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I grado (inglese) e AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (spagnolo), per il titolo accademico (laurea in regime di vecchio ordinamento) conseguito, per quanto esposto in ricorso in ordine ai 24 C.F.U., e per il servizio d'insegnamento specifico prestato nella scuola statale nella c.d.c. AB25 (inglese nella scuola secondaria di I grado) e nella scuola privata paritaria nella c.d.c. AC24 (spagnolo nella scuola secondaria di II grado) per oltre 36 mesi, entrambi riconosciuti dal Ministero per la progressione nelle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze, con la disapplicazione di quanto illegittimamente disposto dall'O.M. 60/2020 e con l'applicazione della normativa statale ed anche comunitaria in materia e con il conseguente riconoscimento della laurea (vecchio ordinamento) come "titolo di formazione" e dell'esperienza lavorativa d'insegnamento svolta dalla docente come qualifiche professionali previste dalla normativa europea recepita in ambito nazionale per l'accesso alla professione regolamentata d'insegnante, e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere l'inserimento nella PRIMA fascia delle G.P.S. (graduatorie provinciali per le supplenze) e nella SECONDA fascia delle Graduatorie d'Istituto, relativamente alle classi di concorso **AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)**, **AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)**, **AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)** e **AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)**, nella provincia di Messina, con la conseguente disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi così come indicato in ricorso, disponendo quanto altro per legge;

2) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria p.e.c. è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

1) Procura alle liti;



- 2) Carta di identità;
- 3) Decreto n.12499, scuola Polo “Minutoli” supplenze da GPS del 02.10.2020;
- 4) Domanda inserimento GPS del 30.07.2020;
- 5) Certificato storico di servizio Liceo Linguistico paritario “EUR”;
- 6) Contratti a tempo determinato scuole statali;
- 7) Tabella di confluenza;
- 8) G.P.S. Messina dell’1.09.2020;
- 9) G.P.S. Messina del 16.09.2020;
- 10) G.P.S. Messina del 19.09.2020;
- 11) Ordinanza Ministeriale n.60 del 10.07.2020;
- 12) Nota chiarimenti M.I. del 22.07.2020;
- 13) Contratto a tempo determinato di supplenza fino al 30.06.2020;
- 14) Pergamena di laurea;
- 15) Decreto prot. 14616 dell’8.09.2020 dell’USR Sicilia – A.T. di Messina;
- 16) Ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale di Patti del 31.08.2020, proc. 2502/20 RG Lavoro.

SJL

Sant’Agata di Militello, 06.11.2020

Avv. Massimiliano FABIO

